



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

ISTO il D.P.R. 30.8.1975, n. 637;

SRA la legge regionale 29.12.1962, n. 261;

SRA la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

INSIDERATO che nel corso dei lavori di sbancamento per la realizzazione delle fondamenta di un edificio nell'ambito della particella catastale n. 68 del foglio di mappa n. 5, del comune di Giardini, (prov. Messina), contrada Recanati, segnata in rosso nell'allegata piantina (scala 1:500), di proprietà della ditta Romeo Giuseppe, nato a Giardini il 7.4.1929, e Laotta Maria, nata al Attuale il 23.11.1939, coniugi, residenti in Giardini via Iannuzzo, sono stati rinvenuti elementi di notevole interesse storico-archeologico;

INSIDERATO che a seguito di scavi, condotti nell'aprile 1976, dalla cogenitente Soprintendenza si è avuta la certezza che tali elementi nascano dalle strutture da assegnare cronologicamente a periodi intercorrenti dall'epoca greca a quella tardo-ellenistica;

CERTATO, altresì, che nell'ambito della citata particella è stato riportato alla luce un riccio deposito di terracotte architettoniche di ottima fattura, certamente di un sacello extra-muraria, risalgibile all'arteria più importante che attraversava la città nel VII-V sec. a.C.;

CERTATO, inoltre, sempre a seguito dei suddetti scavi, che nello stesso terreno si estende un luogo della necropoli, di cui si è scoperto un'importante tomba a vano-fago in pietra di età ellinistica, con corredi di particolare interesse artistico;

INSIDERATO, pertanto, l'assoluta necessità di tutelare adeguatamente le suddette zone al fine di impedire che qualcuno opera un'azione danneggiante irrimediabilmente con alterazioni pregiudizievoli una complessa testimonianza degli usi, costumi e credenze nella vita spirituale dell'uomo vissuto nella civiltà greca-ellenistica;

SRI l'art. 1 sub. a, e gli artt. 2 + 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089; SRA la relazione del Soprintendente Archeologico della Sicilia Orientale, del 24.4.1976;

SRA la nota n. 2262 del 5.5.1976, della Soprintendenza di Siracusa;

D I C E R T A

1.1) Il terreno e i reperti ivi rinvenuti, denotati in precedenza, per le considerazioni in essa riportate, sono dichiarati di importanza storico-archeologica, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e come tali sottoposti alla disciplina di cui alle




legge stessa.


- RT.2) Nel terreno, limitatamente alla parte colorata in rosso nella planimetria (scala 1:500) allegata, che fa parte integrante del presente provvadimento, non potrà essere consentito alcun lavoro di qualunque genere che possa arrecare danni o pregiudizio ambientale alle strutture antiche.
 Qualunque opera dovrà essere comunque sottoposta alla preventiva approvazione del Soprintendente preposto ai beni archeologici della Sicilia Orientale, ai sensi dell'art.18 della legge su citata.
- T.3) Il presente provvedimento sarà notificato in via amministrativa ai Siggs. Romeo Giuseppe e Leotta Maria, coniugi, nel loro domicilio in Giardini, Via Iannuzzo, a mezzo del messo Comunale. Esso varrà quindi trascritto nei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

LERMO 174
 25 MAG. 1976

L'ASSESSORE
 (Raffaele Antonino Avola)


F.to AVOLA





scala 1:2000

PLANIM. PARTICOLAREGGIATA



scala 1:500